

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 465 del 13 febbraio 2019

Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» ed in particolare l'art. 3 bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» ed in particolare l'articolo 6-sexies «Assunzioni di personale» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Richiamato in particolare il successivo d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale - fra l'altro - ha disposto all'art. 14, comma 9°, che il termine di cui al comma 3° dell'articolo 6 sexies del più volte citato d.l. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2019.

Dato atto del fatto che la propria precedente ordinanza n. 271, disciplinante - fra l'altro - il finanziamento della spesa per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato ai sensi del citato d.l. n. 95/2012, art. 3 bis, commi 8° e 9°, e loro s.m.i. dai Comuni terremotati, essendo stata adottata prima delle succitate integrazioni, non prevedeva la possibilità assunzionale estesa a tutto l'anno 2019, né la relativa copertura finanziaria.

Preso atto dei pareri espressi dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2018 e dal Dipartimento della Protezione Civile con nota protocollo n. GC/0005752 del 31 gennaio 2018, i quali, a seguito di espresso quesito del Commissario delegato, fornivano un'interpretazione normativa su come individuare i limiti di spesa massimi pro-quota per la Lombardia, da finalizzarsi alle succitate assunzioni temporanee e con contratti di lavoro flessibile presso gli Enti Locali terremotati.

Visto altresì il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella seduta dell'8 marzo 2018, il quale, assunti i pareri statali suddetti e approfondita giuridicamente la questione, ha individuato cautelativamente in € 1.340.000,00 il limite di spesa annuale utilizzabile per le assunzioni in parola.

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed in particolare l'articolo 1, comma 764°, con il quale il Parlamento, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, autorizza il Commissario delegato lombardo ad utilizzare - per l'anno 2019 - fino ad € 500.000,00 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile destinate al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici, attingendo alle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale.

Richiamati:

- l'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., assunto agli atti della Struttura Commissariale in data 11 novembre 2013 con protocollo n. C1.2013.002463, adottato dai Sindaci dei 47 Comuni colpiti dal sisma 2012 in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali, con il quale si conviene, previo conforme provvedimento dell'Autorità Commissariale ed in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, di destinare ed assegnare l'acquisizione nuovo personale ai soli comuni di: Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma, rinviando ad altro atto le modalità di dettaglio di detta assegnazione di personale ad ogni singolo comune, nonché le modalità di selezione delle risorse;
- la successiva Convenzione, assunta agli atti della Struttura Commissariale in data 14 novembre 2013 con protocollo n. C1.2013.002485, con la quale i suddetti 15 Comuni del cosiddetto «cratere» disponevano la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica, da acquisirsi ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del citato d.l. n. 95/2012, nonché le modalità di utilizzo delle graduatorie; individuando nel contempo il Comune di Gonzaga quale soggetto capofila della convenzione;
- il successivo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., acquisito agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n. C1.2016.0006322 del 22 novembre 2016 ed adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali, finalizzato alla definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, di cui al comma 2°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018.

Dato atto del fatto che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge n. 43/2013, come convertito dalla

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 21 febbraio 2019

legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;

- 4 dicembre 2014, n. 75. «Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «Preso d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018»;

il Commissario ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione, nonché di poterne aumentare il numero stante il particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di poter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uso espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma che «non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione» contenuta nell'art. 19 del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono stipulare «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per territorio».

Dato atto del fatto che, con precedente ordinanza Commissariale 29 giugno 2018, n. 402, si era quindi provveduto, in forza della ricezione (nota protocollo n. C1.2018.0002422 dell'11 maggio 2018) di un nuovo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla destinazione di 50 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno, ad aderire a detto accordo ed a rifinanziare a spesa fino al 31 dicembre 2019.

Preso atto del fatto che, successivamente all'adozione di detta ordinanza n. 402 ed all'atto delle prime rendicontazioni di spesa presentate dai Comuni interessati, si accertava che il succitato Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 risultava essere stato effettivamente firmato digitalmente dai Sindaci coinvolti – come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale – non alla data di trasmissione al Commissario della copia cartacea (11 maggio 2018), ma in un lungo lasso di tempo, intercorrente fra il 21 giugno ed il 27 novembre 2018.

Acquisito conseguentemente il parere giuridico del Comitato Tecnico Scientifico, circa l'effettiva efficacia dell'Accordo al quale si era aderito con l'ordinanza n. 402 e sul quale poggiava l'intero impianto di finanziamento della stessa, ottenendo, nelle sedute del 20 dicembre 2018 e del 29 gennaio 2019, un parere giuridico dal quale si evince che:

- ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come emendato dal d.l. n. 179/2012 e dalla successiva legge di conversione n. 221/2012, che

recita testualmente: «2 bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi», l'Accordo con firma olografa trasmesso in copia in data 11 maggio 2018 ed al quale l'ordinanza Commissariale n. 402 aderisce è purtroppo nullo e determina di conseguenza anche la nullità dell'ordinanza Commissariale di adesione allo stesso;

- lo stesso Accordo risulterebbe pertanto efficace soltanto nel periodo successivo al 27 novembre 2018 (data di opposizione dell'ultima firma digitale);
- è però possibile verificare se la validità dello stesso possa sostenersi anche precedentemente alla data di firma digitale da parte del Sindaco, qualora tutti i Comuni avessero adottato una specifica Deliberazione Comunale di approvazione dell'Accordo con delega di firma al Sindaco, essendo quello il momento in cui si è espressa la volontà di aderire all'Accordo, ancorché la firma digitale sia stata apposta in un momento successivo.

Acquisite le Deliberazioni delle Giunte Comunali degli Enti locali aderenti, dalle quali è possibile accertare che l'effettiva adesione all'«Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per la definizione della destinazione di 50 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico categoria D pos. econ. D1 e categoria C pos. econ. C1 di cui al comma 2, dell'art. 3 bis del d.l. 113/2016 e ai commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del d.l. 95/2012 e s.m.i., in riferimento alle risorse destinate di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012» è stata effettuata dai singoli Comuni nel seguente modo:

Comune	Adozione Delibera	Atto numero
BORGOMANTOVANO	30/03/2018	36
GONZAGA	28/03/2018	46
MAGNACAVALLLO	29/03/2018	28
MOGLIA	09/03/2018	32
PEGOGNAGA/MOTTEGGIANA	31/03/2018	28
POGGIO RUSCO	28/03/2018	46
QUINGENTOLE	30/04/2018	31
QUISTELLO	27/03/2018	34
SAN BENEDETTO PO	31/03/2018	48
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	30/03/2018	28
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	29/03/2018	26
SCHIVENOGLIA	30/04/2018	31
SERMIDE E FELONICA	05/04/2018	46

Confermata la congruità dei contenuti delle Deliberazioni di cui sopra raccolte con l'Accordo poi sottoscritto dai Sindaci, nello specifico sia in merito alla quantificazione ed ai criteri di assegnazione di detto personale aggiuntivo, sia alle modalità di assunzione, di impiego, di distribuzione, di assegnazione e di gestione dello stesso, nonché per le stime dei relativi costi relativi e per la definizione delle modalità di erogazione dei servizi a supporto dei Comuni non direttamente destinatari delle risorse.

Rilevato che il suddetto Accordo prevede un fabbisogno totale di 50 unità di personale integrativo, a decorrere dal 1° luglio 2018.

Dato atto del fatto che i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di personale aggiuntivo assunto con contratto di lavoro flessibile a supporto delle attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, sono così fissati:

- fino ad un massimo di € 1.340.000,00 per l'annualità 2018 e
- fino ad un massimo di € 1.840.000,00 per l'annualità 2019.

Assunto che, dai calcoli effettuati dalla Struttura Commissariale, per garantire la copertura delle spese derivanti dalle assunzioni previste dal succitato Accordo fra i Comuni lombardi terremotati dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2019 sono necessari all'incirca € 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00), reperibili nelle somme già disponibili.

Verificata la disponibilità delle somme necessarie a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale

n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere nuovamente intesa a quanto stabilito dalle suindicate Deliberazioni delle Giunte Comunali degli Enti locali aderenti al nuovo Accordo adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» ed ai relativi contenuti, nonché di poter provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del succitato personale integrativo, assunto a tempo determinato per il periodo succitato, quantificata in complessivi € 2.800.000,00.

Acquisito il parere favorevole del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella seduta dell'8 giugno 2018.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della nullità e della conseguente inefficacia della propria precedente ordinanza Commissariale 29 giugno 2018, n. 402 recante «Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019», intervenuta ai sensi del comma 2 bis, dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come emendato dal d.l. n. 179/2012 e dalla successiva legge di conversione n. 221/2012, a causa della tardiva sottoscrizione digitale da parte dei Sindaci aderenti all'Accordo medesimo;

2. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dai 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla definizione della destinazione di 50 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, e categoria C, posizione economica C1, di cui al comma 2°, dell'art. 3 bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni aderenti definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per il secondo semestre dell'anno 2018 e per l'anno 2019, con possibilità di estensione fino al 31 dicembre 2020, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'assunzione a tempo determinato, allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di fissare, in armonia con le disposizioni normative in materia, quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili in favore dei Comuni per il rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici Comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, i seguenti:

- fino ad un massimo di € 1.340.000,00 per l'annualità 2018 e
- fino ad un massimo di € 1.840.000,00 per l'annualità 2019;

4. di provvedere al finanziamento della spesa per la suddetta remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato di cui al precedente punto 1., la somma complessiva di € 2.800.000,00 (duemilionioctocentomila/00), per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia delle autorizzazioni della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio alla stipula degli ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015, nonché dei restanti nuovi contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimborso periodico ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 50 risorse di personale aggiuntivo;

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario Delegato
Attilio Fontana